



L'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA SI PRESENTA

1 marzo 2023

Università degli Studi di Trieste

Dott.ssa Angela De Salvo



L'assistente sociale in ambito penale..

- Negli anni '50, un'assistente sociale viene incaricata di svolgere una relazione su un detenuto presso «l'Istituto Nazionale di Osservazione di Rebibbia». La relazione fa emergere quanto la conoscenza del contesto di vita della persona, dell'ambito familiare, della storia pregressa e delle risorse disponibili siano importanti e necessarie per una visione globale della persona, conoscenze utili per poter ipotizzare un percorso di aiuto.
- Inizialmente le competenze specifiche dell'assistente sociale vengono richieste principalmente per la preparazione alle dimissioni dell'autore di reato



1975: L'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

- ▶ Nel 1975 viene normata la presenza dell'assistente sociale in ambito penitenziario: il suo ruolo, le funzioni e i compiti sono quindi previste dalla legge
- ▶ Vengono istituiti i CENTRI di SERVIZIO SOCIALE per ADULTI (CSSA) con compiti incentrati principalmente sull'ambito penitenziario:
- ▶ l'assistente sociale del Cssa sostiene e promuove il programma di esecuzione della pena per i condannati (ed internati);
- ▶ Svolge le indagini socio-familiari, su richiesta della Magistratura di Sorveglianza, sia per le misure di sicurezza che per la detenzione



Le misure alternative alla detenzione

- L'ordinamento penitenziario del 1975 introduce le misure alternative alla detenzione

Quale funzione?

- Ridurre gli effetti dannosi e le conseguenze negative derivanti dalla carcerazione
- Promuovere il reinserimento nella comunità
- Rispondere all'esigenza del sovraffollamento carcerario, favorendo l'uscita dal contesto penitenziario di condannati, autori di reati minori



L'Apertura verso l'esterno

- Con la legge GOZZINI, legge 663/1986, viene modificato l'ordinamento penitenziario del 1975

Es. art 11. della legge Gozzini, modifica l'art. 47 dell'O.P.:

"Art. 47. (Affidamento in prova al servizio sociale).

- *Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.*

..apertura verso l'esterno

- ▶ Con la legge SIMEONE-SARACENI (L. 165/1998) per richiedere la misura alternativa non è più necessario l'ingresso presso l'istituto penitenziario. L'osservazione può essere condotta all'esterno.
- ▶ 1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- ▶ *"3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2".*
- ▶ *"4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza.....".*

U.E.P.E

- Articolazione del Ministero di Giustizia
- Con la Legge n.154/2005 i CSSA vennero denominati Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.).
- Cambia il focus! Dall'ambito penitenziario-> alla comunità!
- L'assistente sociale dell'Uepe diventa il PONTE, il collegamento, tra la realtà carceraria ed il territorio, la comunità presso la quale la persona sconta la pena o parte di essa.



Modifiche recenti

- Il nuovo Regolamento di riforma del Ministero della Giustizia D.P.C.M. n. 84 in vigore dal 14 luglio 2015, "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche". Tale normazione, ha visto gli UEPE, staccarsi dal DAP per transitare nel neo-Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità





Arriviamo al 2022..

- ▶ Ogni UEPE è suddiviso in un'area sociale, area tecnica, area amministrativa, area sicurezza che viene svolta dalla Polizia Penitenziaria.
- ▶ Area sociale: funzionari di servizio sociale ed esperte di servizio sociale,
- ▶ Area tecnica ed amministrativa: personale amministrativo
- ▶ Area sicurezza: di recente istituzione è il nucleo di polizia penitenziaria presente all'interno degli uffici: il nucleo, oltre alle funzioni di sicurezza, opera assieme agli assistenti sociali in alcune specifiche tipologie di indagini. Un esempio è la visita domiciliare che, a oggi, dovrebbe essere svolta in maniera congiunta da assistente sociale e agente di polizia penitenziaria



Cosa fa l'assistente sociale presso
l'Uepe?

- MESSA ALLA PROVA
- MISURE ALTERNATIVE
- CARCERE
- PENE SOSTITUIVE (RIFORMA CARTABIA)



La messa alla prova per adulti

- ▶ Introdotta dalla l. 67/2014, prevede che la persona possa richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova –con determinati criteri oggettivi-
- ▶ Uepe svolge indagine socio-familiare ed elabora proposta di programma con consenso della persona,
- ▶ Il programma, personalizzato, deve prevedere:
 - lavoro di pubblica utilità
 - azione risarcitoria vs la persona offesa/collettività
 - altri punti ad hoc (percorso con la psicologa, invio al Dipartimento delle Dipendenze, partecipazione a incontri di gruppo..)



Le misure alternative alla detenzione


- ▶ Legge 374/1975, Ordinamento Penitenziario e Dpr 230/2000, regolamento esecutivo
- ▶ Il condannato, qualora la pena o il residuo pena, sia inferiore ai 4 anni, può presentare istanza di misura alternativa alla detenzione al Tribunale di Sorveglianza che incarica l'Uepe di espletare indagine per l'eventuale concessione di misura alternativa

Quindi:

- ▶ -conoscenza della persona, del proprio contesto di vita, per giungere all'elaborazione dell'indagine socio-familiare e della proposta di programma di trattamento
- ▶ Al termine della relazione, l'assistente sociale deve esprimere una valutazione



Quali sono le misure alternative?

- Affidamento in prova al servizio sociale
 - Detenzione domiciliare
 - Semilibertà
 - Affidamento in prova di tipo terapeutico
- 



L'affidamento in prova al servizio sociale

- Misura più ampia per eccellenza
- Prescrizioni fisse: limiti alla libertà di locomozione, obbligo di permanenza al domicilio in orario notturno, divieto di consumare alcolici e stupefacenti
- Prescrizioni «individualizzate»: alcuni esempi..

programma terapeutico con altri servizi, attività di giustizia riparativa, volontariato a scopo risarcitorio, mediazione con la persona offesa, risarcimento economico..

AFFIDAMENTO TERAPEUTICO: necessario un programma in essere con il servizio specialistico-Dipartimento delle Dipendenze da Sostanze Legali o Illegali e certificazione di alcol o tossicodipendenza



Detenzione domiciliare ordinaria

- ▶ Misura più contenitiva e restrittiva, improntata maggiormente al controllo
Il controllo della persona al domicilio viene svolto dalle FF.OO-> autorità deputata alla vigilanza
- ▶ La persona permane al domicilio sulle 24 ore, eccetto per uscite previste dall'Ordinanza o previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza
- ▶ Altre tipologie di detenzione domiciliare, det. Dom. speciale (art 47 quinquies o.p.), detenzione domiciliare ex l. 199/2010

Sito della giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_19.page



Semilibertà

- Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale (reg. es. art 101).
- Misura più restrittiva: permane il contatto con l'istituto carcerario. La semilibertà ha inizio all'interno del carcere
- Misure residue, indisponibilità del domicilio o esigenze di maggior controllo



Carcere

► Osservazione e trattamento dei detenuti

«L'osservazione è svolta, secondo quanto disposto dall'art. 28 D.P.R.30.6.2000 n. 230 (regolamento di esecuzione) dall'équipe di osservazione, composta da personale dipendente dell'amministrazione: funzionari giuridico pedagogici, funzionari di servizio sociale, personale di polizia penitenziaria e, se necessario, anche dai professionisti indicati nell'art. 80 dell'ordinamento penitenziario: esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, sotto il coordinamento e la responsabilità del direttore dell'istituto» dal sito giustizia.it

Dall'osservazione scaturisce la relazione di sintesi con proposta di programma di trattamento che deve essere approvato dal Magistrato di Sorveglianza

..dal carcere

- ▶ Colloqui con i detenuti finalizzati al raccordo con la comunità:
 - richieste di permessi premio, lavoro all'esterno,
 - istanza di misura alternativa quando la pena è inferiore ai 4 anni
 - collaborazione con altri istituti penitenziari (per trasferimenti/motivi familiari)
 - accompagnamento del dimittendo, in vista del fine pena
 - assistenza post-penitenziaria per raccordo e continuazione del lavoro di rete con il territorio



Modello di relazione di indagine socio-familiare



Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna
Via del Coroneo,19 - TRIESTE
Tel. 040/7707811
[e-mail: prot.uepe.trieste@giustiziact.it](mailto:prot.uepe.trieste@giustiziact.it)

Protocollo n.
Del:
Identificativo fascicolo:
Rif. Richiesta n. SIUS
In data:
Pervenuta da: Tribunale di Sorveglianza di Trieste
Ha realizzato l'indagine sociale/Estensore della relazione l'Assistente Sociale:

Fonti:

OGGETTO: Relazione indagine sociale finalizzata a: istanza misure alternative alla detenzione

Data Udienza:

Cognome e nome soggetto	
Data e luogo di nascita	
Posizione giuridica e riferimenti sentenza	
Reati	
Domicilio ai fini della misura alternativa	
Lavoro attuale	

A. Storia del soggetto e contesto relativo alla commissione del reato

B. Situazione attuale

1. Profilo e risorse personali
2. Famiglia e contesto abitativo
3. Lavoro - studio - formazione
4. Situazione sanitaria e dipendenze
5. Relazioni sociali e rapporti con le istituzioni
6. Atteggiamento nei confronti del reato
7. Disponibilità alla riparazione

C. Valutazioni complessive



UEPE: SOSTEGNO E CONTROLLO

Duplici funzione:

- ▶ SOSTEGNO alla persona per tutta la durata della misura, l'obiettivo è sempre volto al reinserimento sociale, alla rieducazione della persona
- ▶ CONTROLLO del comportamento-> OBBLIGO DI SEGNALAZIONE all'autorità giudiziaria ogni qualvolta la persona trasgredisce o non rispetta le prescrizioni imposte.



Da non dimenticare!


- ▶ Lavoro di rete con i diversi servizi via via coinvolti nella situazione (servizi specialistici, terzo settore, cooperative, enti di volontariato..)
- ▶ Lavoro con la comunità: la risocializzazione parte anche dal territorio, attraverso azioni di sensibilizzazione e re-inserimento del reo
- ▶ Relazione asimmetrica funzionale
- ▶ Personalizzazione dei programmi: rischio di appiattimento o standardizzazione dell'intervento per carenza di risorse (personali e territoriali)



Fonti



- <http://www.osservatorioantigone.it/new/english/76-archivio/259-legge-66386-cd-gozzini>
- <https://www.brocardi.it/legge-ordinamento-penitenziario/titolo-i/capovi/art47.html>
- <https://www.dirittoconsenso.it/2021/11/04/misure-alternative-alla-pena-detentiva/>
- <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/leggi/simeone.htm>
- <https://www.giustizia.it/giustizia/>
- Ordinamento Penitenziario, L. 375/75, Regolamento Esecutivo 230/2000, L. 67/2014 (messa alla prova)



Grazie per l'attenzione!

Per contattarci:

- ▶ Uepe Trieste, via del Coroneo, 19 tel: 0407707811
 - ▶ Sede distaccata di Gorizia, via del Cantore, 2 tel: 048156201
- 